# REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2001 DELLA COMMISSIONE

## del 15 giugno 2001

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

### considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione (5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. (2)2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

- Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in partico-(3) lare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 14 giugno 2001 è fissata una sovvenzione massima pari a 338,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3. (³) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. (⁴) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19. (⁵) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.